

La sanzione applicata a clienti non è sempre risarcimento ai fini IVA

di [Danilo Sciuto](#)

Pubblicato il 12 Maggio 2023

In quali casi il **risarcimento contrattuale** è **escluso da IVA**? In un recente interpello il Fisco spiega che il **risarcimento non può essere una tariffa maggiorata**.

Nella **determinazione della natura ai fini IVA delle prestazioni svolte**, è fondamentale guardare al **contenuto del contratto**, pertanto si deve capire se la **sanzione equivale ad un risarcimento**.

IVA e risarcimento

In base all'articolo 6 comma 1 del Tuir, le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte), costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

Ai fini delle imposte dirette, dunque, vi è una sostanziale indifferenza nella tassazione di un reddito o di un risarcimento atto a reintegrarlo.

Ai fini Iva, invece, il risarcimento viene disciplinato dall'articolo 15, che ne prevede la esclusione da tassazione in quanto non realizza il presupposto oggettivo. In particolare, esso fa riferimento alle



“somme dovute a titolo di penalità per irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente”.

Affinché si possa parlare di risarcimento e non di prestazione di servizi, occorre dunque che nel contratto sia esplicitamente menzionata l'**esistenza di un risarcimento in senso proprio**, dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali.

Il caso oggetto di interpello

In tale ambito si colloca un caso sottoposto all'Agenzia, che ha formato la [Risposta ad interpello n. 320 del 9 maggio 2023](#).

Una **società stipula un contratto con i singoli utenti di un parcheggio**, al fine di dare loro la **possibilità di sostare gratuitamente l'auto per un determinato periodo di tempo**.

Il **superamento di tale limite di tempo comporta** quindi una **violazione del contratto e l'applicazione di una sanzione a carico dell'automobilista**.

Secondo la società, tale sanzione non va considerata come prestazione di servizi (ovvero una sorta di "tariffa maggiorata") ma come risarcimento, e quindi esclusa da Iva ex art. 15.

La Corte di giustizia Ue, in una vicenda simile, narrata nella **sentenza 20 gennaio 2022, Causa C90/20** aveva concluso per la imponibilità, ossia per la natura di servizio e non risarcitoria.

Nella sentenza si legge come:

"le spese di controllo devono essere considerate il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso e assoggettata in quanto tale all'IVA".

L'Agenzia, nella risposta all'interpello, non ha (tanto correttamente quanto ovviamente) mancato di sottolinearlo e sposarne integralmente il contenuto, considerandolo affine al caso in specie.

Dalla lettura delle condizioni di servizio prestate dalla società, si evince la **mancanza di una normativa legale che fissi l'importo di una sanzione contrattuale adeguata per lo sfioramento del periodo di parcheggio**, approvata dalle parti.

La sanzione per parcheggio irregolare

L'ammontare della penalità è riportata nelle condizioni generali del contratto disponibili sul sito e sui cartelli ben visibili all'entrata del parcheggio.

Sempre cartelli ben visibili, informano gli utenti che stanno entrando in un'area sosta, a tempo limitato, per clienti.

In entrambi i casi è previsto un tempo limitato di parcheggio gratuito oltre il quale è dovuto il pagamento di una somma aggiuntiva fissa (“di controllo”), non proporzionale all'ulteriore periodo di occupazione del posto di sosta.

In caso di inosservanza di tali condizioni generali, è previsto dunque l'importo corrispondente alle spese di controllo per sosta irregolare, indicato sui cartelli segnaletici.

Questo porta a considerare che si tratti di un'**unica prestazione di servizi a titolo oneroso, che include anche la riscossione delle sanzioni dovute in caso di parcheggio irregolare** visto che:

“la necessità di un controllo di sosta irregolare e, di conseguenza, l'imposizione di siffatte spese di controllo non possono esistere se il servizio di messa a disposizione di uno stallo di parcheggio non è stato previamente fornito”.

NDR. Sempre in tema di IVA, [Prestazioni accessorie IVA: quando si applica l'aliquota della prestazione principale](#)

a cura Danilo Sciuto

Venerdì 12 Maggio 2023